

**“REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E DI CONCESSIONI PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE”**

(approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 88 del 23.12.2009)

INFORMATIVA SUI PAGAMENTI

VERSAMENTO DEL CANONE (Art. 28)

Il versamento del canone dovuto per l'intero anno del rilascio deve essere effettuato contestualmente al perfezionamento, da parte dell'Ufficio Contratti, dell'atto di concessione.

Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione, il versamento del canone stesso deve essere effettuato entro il mese di marzo, salvo eventuali proroghe.

Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato in concomitanza alla presentazione dell'istanza.

RIMBORSI E RISCOSSIONI (Art. 29)

I concessionari possono richiedere, con apposita istanza alla provincia, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento.

Non si procede al rimborso di importi uguali o inferiori ad € 10,32.

E' comunque consentito al concessionario chiedere la rideterminazione del canone dovuto, previo contraddittorio, mediante la stipulazione di un verbale di accertamento con contestuale adesione; il verbale di accertamento che attesti la riduzione del canone è vincolante per la Provincia subordinatamente alla sua approvazione con determinazione dirigenziale, oggetto di eventuale ricorso ai sensi di legge.

SANZIONI (Art. 30)

Ferme restando le sanzioni previste dal D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, elevate dal personale di vigilanza, l'Amministrazione prevede:

a) in caso di occupazione abusiva, l'applicazione, a norma dell'art. 63, comma 2, lettera g e g-bis del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., di:

- a. un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- b. una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'indennità di cui al punto 1;
- c. gli interessi moratori in ragione del tasso di interesse legale in vigore calcolati su base giornaliera;

In caso di spontanea denuncia, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte dei soggetti preposti al controllo, l'indennità viene determinata nell'importo del canone maggiorato del 10% e la sanzione amministrativa pecuniaria viene quantificata nel minimo di legge, ferma restando l'applicazione degli interessi moratori come sopra determinati.

a) In caso di accertamento da parte dell'Amministrazione o altro soggetto incaricato dalla stessa, il concessionario potrà aderire, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, alla "definizione agevolata della penale", usufruendo dell'applicazione dell'indennità pari al canone maggiorato del 30% e della sanzione amministrativa pecuniaria pari al minimo di legge, ferma restando l'applicazione degli interessi moratori come sopra determinati;

- b) in caso di ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del tasso di interesse legale in vigore, calcolati su base giornaliera;
- c) in caso di omesso o parziale versamento (mancato pagamento entro 1 anno dal termine fissato) è dovuta, oltre agli interessi moratori applicati come sopra, una maggiorazione del 30% del canone dovuto.

RISCOSSIONE COATTIVA, PROCEDURE DI SGRAVIO DELLE RISCOSSIONI E RATEIZZAZIONE (art. 30quater)

In caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone, l'Ufficio provvede a notificare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al titolare della concessione/autorizzazione apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 gg. dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone, interessi moratori e maggiorazioni, secondo quanto previsto dall'art. 30, nonché le spese postali a titolo di rimborso.

In caso di decorrenza infruttuosa del termine di cui al comma precedente, si procederà alla riscossione coattiva, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 26.02.1999 e s.m.i..

Il concessionario può chiedere, con istanza da inoltrare in carta libera all'Amministrazione Provinciale, lo sgravio dell'importo richiesto, qualora sia in grado di dimostrare con idonea documentazione di aver provveduto al versamento di quanto dovuto.

L'Ufficio preposto alla riscossione, valutata la documentazione prodotta dall'interessato, procede ad emettere apposito provvedimento di sgravio.

Il provvedimento dovrà essere notificato a mezzo raccomandata ricevuta di ritorno sia all'interessato e sia, eventualmente, all'agente della riscossione.

Il concessionario può inviare istanza, in carta libera, al fine di ottenere la rateizzazione delle somme dovute nel numero massimo di rate mensili consentito dalla legge.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.

Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi legali al tasso vigente in quel momento.

Il provvedimento di concessione della rateizzazione o del diniego dello stesso dovrà essere trasmesso all'interessato, con raccomandata ricevuta di ritorno, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Il mancato pagamento entro i termini previsti nel piano di rateizzazione anche di una sola rata, determina la decadenza del beneficio e obbliga il debitore al pagamento, entro 15 giorni dall'ultima scadenza non onorata, dell'intero debito residuo.

La modulistica è disponibile presso l'Ufficio COSAP - Viale Matteotti 147 – Imperia

Ufficio: Ufficio Cosap

Referente: Dott.ssa Maria Felicia Bova

Responsabile: Dott.ssa Cinzia Barillà – Ragioniere Capo

Indirizzo: Viale Matteotti 147 – 18100 Imperia

Telefono: 0183704222 - 0183704244

Fax: 0183297505

Email: mariafelicia.bova@provincia.imperia.it

Orario di apertura: Lunedì e Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30

Martedì – Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.